



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "B. CROCE"-PALERMO
Prot. 0014195 del 19/10/2020
04-08 (Uscita)

CONVENZIONE

tra

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato dal Direttore Generale Stefano Suraniti, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, via Fattori 50, Palermo

e

l'Azienda ospedaliera A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA E BENEFRATELLI rappresentata dal Direttore Generale dott. Roberto Colletti domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda medesima, Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo (PA)

e

La Scuola Polo regionale Liceo Scientifico "B. Croce" di Palermo rappresentato dal Dirigente scolastico Simonetta Calafiore in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nella sezione scolastica ospedaliera presso i presidi ospedalieri Civico e Di Cristina domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda medesima, Via Benfratelli, 4 - 90127 Palermo (PA)

e

l'I.C. "G.E. Nuccio" di Palermo rappresentato dal Dirigente scolastico Andrea Tomaselli in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nella sezione scolastica ospedaliera presso i presidi ospedalieri Civico e Di Cristina domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda medesima, Piazza dell'Origlione, 10 - 90134 - Palermo

VISTI

- gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989);
- la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/ 1998, il decreto n. 331/1998 e la legge n. 275/ 1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f);
- il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona,

con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art. 8;

- Il decreto ministeriale n° 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle *Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare*;
- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il documento "Verso una scuola che promuove salute", redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019;
- il protocollo d'intesa per la "tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il parere dell'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (Prot. n.780 del 5 maggio 2020 ove segnala "la particolare situazione dei bambini in ospedale e in istruzione domiciliare per i quali alle condizioni di malattia si aggiunge l'isolamento conseguente alla sospensione dei contatti con l'esterno, misura adottata per contenere il rischio di contagio da Covid 19. Per essi è opportuno tenere conto di quanto stabilito nelle linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare";
- il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento "I DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE – Educazione è salute", sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza e l'Associazione ospedali pediatrici;
- Il *Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021* (D.M.39 del 26 giugno 2020) ove nel documento per la pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, per la Scuola in ospedale e istruzione domiciliare si legge: *"Le attività di Scuola in ospedale devono essere organizzate previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario per il rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il dirigente scolastico avrà cura, sempre nel rispetto delle indicazioni del Documento tecnico, di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti di carattere sanitario che connotano il quadro sanitario dell'allievo"*.

ATTESO che:

- l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;

- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
- il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato;

CONSIDERATO che:

- all'interno delle Aziende Ospedaliere Civico- Benfratelli Di Cristina da anni sono state istituite sezioni di Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, afferenti agli Istituti scolastici firmatari del presente accordo;
- le suddette Istituzioni Scolastiche svolgono le attività didattiche e organizzative che loro competono, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ufficio Scolastico Regionale:

individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite Sezioni Ospedaliere funzionanti presso l'Azienda ospedaliera, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;

- costituisce il Comitato tecnico regionale, presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell'USR, da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;
- assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che, già ospedalizzati per gravi patologie, non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;
- promuove, mediante gli uffici competenti e la collaborazione della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell'Azienda ospedaliera

Art. 2

L'Azienda ospedaliera:

- individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi disponibili, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera
- mette a disposizione, per le attività didattiche da svolgersi anche con supporti telematici (Internet) in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli alunni che dei docenti, nei limiti delle dotazioni disponibili, gli arredi e le attrezzature già in uso, *assumendosi, in particolare, l'onere delle spese telefoniche e dei canoni relativi al funzionamento di attrezzature per la didattica a distanza per alunni ospedalizzati;*

- favorisce, compatibilmente con le risorse disponibili, l'accesso al personale delle sezioni di scuola in Ospedale ai servizi offerti al personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera (mensa, posto auto ecc.);
- favorisce la collaborazione del personale sanitario alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili all'attività e favorisce, altresì, la partecipazione del personale sanitario a momenti di formazione congiunta;

Art. 3

È costituito un **Comitato Operativo misto** per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Comitato è costituito da:

- il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera (o suo delegato);
- il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato);
- il Dirigente Referente per USR per la SiO e l'ID;
- il Dirigente scolastico della Scuola polo regionale;
- un Referente della Direzione Sanitaria dell'Azienda ospedaliera (o un suo delegato);
- i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche con sezione ospedaliera (o un loro delegato);
- un docente per ogni ordine di scuola avente funzioni di coordinamento;
- un rappresentante delle famiglie o di associazioni di genitori e di studenti laddove presenti;
- il Dirigente tecnico Tiziana Catenazzo

Il Comitato ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti della presente convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati o seguiti in *day hospital*, e di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime day-hospital o di istruzione domiciliare.

Nella prima seduta, da convocarsi a cura dell'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comitato individua un Coordinatore, nonché un operatore sanitario che svolga la funzione di referente per gli Istituti scolastici e un operatore scolastico che svolga la funzione di referente per l'Azienda Ospedaliera.

Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di particolare criticità organizzativa e /o terapeutica che potrebbe richiedere la ridefinizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

Art. 4

Il Comitato Operativo misto ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che preveda anche i rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori sanitari. Esso comunque viene convocato dal Coordinatore di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico al fine di: definire gli elementi organizzativi di base; permettere lo scambio di informazioni, la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle esperienze in atto; coordinare interventi esteri di volontariato e di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di genitori e/o di volontariato operanti presso i

reparti.

Art. 5

Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Dirigente ospedaliero, in accordo con il Dirigente scolastico. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Art. 6

L'Azienda ospedaliera e le Scuole con sezione ospedaliera (Parti in relazione al presente articolo), dichiarano di aver provveduto ad assolvere gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente Convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Le suddette Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, titolari autonomi dei trattamenti connessi all'erogazione delle prestazioni di cui alla Convenzione stessa. In quest'ottica, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di ben conoscere e applicare il GDPR, il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto le attività di cui alla Convenzione. Per tal via, le Parti garantiscono l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori e, più in generale, di puntualmente applicare alla propria organizzazione la citata normativa.

In particolare, le Scuole con sezione ospedaliera, in adempimento della normativa sopra citata provvede alla nomina di un referente, quale persona autorizzata dal personale docente che effettua le prestazioni di cui alla Convenzione. Il personale suddetto opera sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee guida e regolamenti da questi emanati e garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Art. 7

I Dirigenti Scolastici promuovono iniziative formative e di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Scuola Polo regionale, l'Azienda Ospedaliera, le Associazioni di volontariato che operano in favore delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed agevolare la partecipazione del personale docente delle Sezioni Ospedaliere e del personale interessato allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

Art. 8

L'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda Ospedaliera, la Scuola Polo regionale, le Istituzioni Scolastiche promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (D. Lvo. 31 marzo 1998, n. 112).

I sottoscrittori del presente accordo, inoltre, si impegnano a informare costantemente circa l'andamento delle attività programmate e realizzate in Tavoli territoriali eventualmente costituiti dalle parti.

Art. 9

I docenti devono seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'Azienda scolastico e dell' Azienda Ospedaliera (Ente Ospitante) presso il quale viene svolta l'attività di docenza, ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, l'Azienda scolastico provvede a garantire la formazione generica prevista dalla citata normativa, mentre l'Ente Ospitante, su delega espressa dalla presente Convenzione, si impegna ad effettuare attività di formazione sui rischi specifici, di informazione ed orientamento circa l' ambiente in cui operano i docenti oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture. L'Ente Ospitante fornisce ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, qualora questi si rendano necessari per l'accesso ai reparti.

L'Ente Ospitante s'impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di insegnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati per i rischi professionali (personale sanitario). Il docente deve essere informato in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai reparti, come previsto dalla *policy* dell'Azienda ospedaliera. Il Docente deve essere informato in merito alla obbligatorietà di sottoporsi a visita presso il servizio di medicina preventiva. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il docente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica in contesto lavorativo peculiare quale quello all'interno di un Ospedale pediatrico e comunque a contatto con una popolazione considerata iper-suscettibile. A tale fine la Scuola Polo o l'Ufficio Scolastico regionale sottopongono ai docenti una nota informativa sulle misure di prevenzione obbligatorie adottate dall'Azienda ospedaliera.

Sottoscrivendo questa convenzione, i Dirigenti scolastici valutano di nominare ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008 quali medici competenti del plesso scolastico ospedaliero i medici competenti dell'Azienda ospedaliera.

L'Azienda scolastico si impegna a fornire al Servizio di Medicina Preventiva all'inizio dell'anno scolastico ed ogni qualvolta vi sia un nuovo ingresso o una sostituzione i nominativi dei docenti che svolgono l'attività di insegnamento presso l'ente convenzionato.

Contestualmente ai cambi di sede deve essere prevista la trasmissione del giudizio di idoneità e della documentazione sanitaria tra gli enti coinvolti.

Art 10

Le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali, nonché l'estensione della copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per i danni eventualmente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per i danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell'attività di docenza all'interno delle strutture ospedaliere.

Art 11


La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2020-2021 e avrà durata triennale e quindi fino all'anno scolastico 2022-2023 compreso e potrà essere rinnovata, con formali provvedimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scolastico. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un preavviso di 60 giorni.

Art. 12

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

luogo, data


Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia




Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Civico- Benfratelli Di Cristina



Il Dirigente della Scuola Polo regionale Liceo Scientifico "B. Croce"




Il Dirigente scolastico dell'I.C. "G. E. Nuccio"



Il Dirigente tecnico per l'USR Sicilia



Il Dirigente della Scuola Polo regionale Liceo Scientifico "B. Croce"



Il Dirigente scolastico dell'I.C. "G. E. Nuccio"

Premessa all'*Addendum*

Alla convenzione tra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Azienda Ospedaliera Arnas Civico Benfratelli Di Cristina di Palermo per l'anno scolastico 2020-21

Elementi per la prevenzione del contagio da Sars-Cov19 nello svolgimento delle attività didattiche di scuola in ospedale

Il presente documento (*Addendum*) contiene indicazioni generali di comportamento e misure di base da adottare al momento della ripresa delle attività didattiche per l'a S 2020 2021 all'interno dell'ambiente ospedaliero; tali indicazioni sono finalizzate a ridurre il potenziale rischio di trasmissione dell'infezione da Sars-covid 19, nel comparto insegnanti, nei bambini degenti e rispettivi *caregivers* e in tutto il personale ospedaliero.

I punti cardine in termini di prevenzione sono nel rigoroso e puntuale ricorso a:

1. adeguate pratiche di igiene personale e comportamenti individuali;
2. corretto utilizzo dei DPI;
3. distanziamento interpersonale e limitazione, ove possibile, della condivisione di oggetti e attrezzature;
4. procedure di screening prima dell'ammissione in ospedale;
5. pulizia, igienizzazione ambientale ed aereazione /ventilazione dei locali già ordinariamente attuate in ambito ospedaliero secondo i protocolli vigenti.

Misure contenitive organizzative e di prevenzione

Per quanto riguarda l'accesso alla struttura ospedaliera e le norme generali di igiene, occorre fare riferimento al Protocollo operativo aziendale per la gestione dell'emergenza Coronavirus dell'azienda ospedaliera ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

Prima dell'accesso, è necessaria la misurazione della febbre (a casa) in quanto il personale docente viene equiparato ai dipendenti e l'effettuazione del lavaggio sociale delle mani acqua e sapone o soluzione idroalcolica.

L'insegnante deve sempre indossare la mascherina chirurgica o una mascherina di protezione superiore, se prescritta dalla medicina del lavoro e se richiesta dal personale medico della struttura.

Misure specifiche per i lavoratori

il personale scolastico, in termini di norme comportamentali generali, è equiparato al personale ospedaliero, ovvero:

- L'insegnante non deve recarsi al lavoro in presenza di febbre e/o sintomatologia respiratoria; In caso di sintomi deve farne segnalazione al datore di lavoro e al medico curante;
- Tutte le altre situazioni sono disciplinate dal protocollo operativo per la gestione dell'emergenza coronavirus nel capitolo gestione lavoratori;
- Le schede di segnalazione dei contatti e dei luoghi frequentati verranno redatte, per gli insegnanti, dai coordinatori infermieristici del reparto in cui è avvenuto il contatto o in cui si è in servizio.

In caso di positività accertata per Sars-CoV 19, l'insegnante dovrà effettuare immediata segnalazione, oltre che al proprio medico di medicina generale, ai coordinatori del reparto in cui ha svolto attività didattica, alla medicina del lavoro e alla direzione sanitaria del presidio, in modo da attuare tempestivamente le misure di tracciamento dei contatti.

In caso di contatto noto con un caso di Covid-19 nei 14 giorni precedenti, è opportuno che l'insegnante sospenda precauzionalmente l'attività didattica, lo comunichi al coordinatore e alla medicina del lavoro; quest'ultima dovrà autorizzare l'insegnante al rientro.

Misure di informazione e formazione

E' allo studio la realizzazione di un corso di informazione/addestramento, dedicato agli insegnanti, che affronterà le seguenti tematiche:

- Elementi di epidemiologia e di manifestazioni sintomatologiche dell'infezione da Covid
- Descrizione delle procedure aziendali e norme comportamentali
- corretto ed appropriato utilizzo dei DPI
- corretto ed appropriato utilizzo ed esecuzione attività igienico sanitarie (sanificazione, disinfezione, lavaggio sociale mani)

Sezione scolastica ospedaliera: I.C. Comune:(TO)	Aggiornamento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Piano di Sicurezza COVID-19 SCHEDA AUTODICHIARAZIONE PER ACCESSO PLESSO OSPEDALIERO e RIPRESA DEL SERVIZIO SCOLASTICO	Azienda ospedaliera
---	---	------------------------

Allegato 4B - AUTODICHIARAZIONI PER ACCESSO EDIFICIO

Al Dirigente scolastico

(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)

Nome _____ Cognome _____

Codice fiscale _____ Tel. (cellulare) _____

Dipendente dell'azienda _____ Genitore Altro

Nato a _____ il _____ e residente in _____

Via/piazza _____ N _____

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 del Codice Penale)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di aver ben compreso quanto riportato nel **Piano di Sicurezza COVID-19**, allegato all'aggiornamento del DVR, redatto ai sensi del **Protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il **contenimento della diffusione del virus Covid-19** negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 riportato nell'**Allegato 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020**, e di rispettare in modo rigoroso quanto in esso rispettato. A tal proposito comunicherà al datore di lavoro eventuali situazioni quali:

- essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- di aver febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.);
- che altri membri della sua famiglia presentano sintomatologie di cui al punto precedente;

DICHIARA INOLTRE

- di essere stato **informato dal datore di lavoro sui rischi del COVID**;
- di aver ricevuto materiale informativo a mezzo _____ in data _____;
- di impegnarsi nei prossimi giorni a **controllare e registrare la temperatura corporea** due volte al giorno (mattina e sera) **prima** di recarsi al lavoro ed al **ritorno** a casa;
- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
- di mantenere, per quanto possibile, una distanza superiore ad un metro con le altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta o indossando una mascherina protettiva e guanti;
- di essere a conoscenza delle procedure adottate dall'Azienda Sanitaria e di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni e indicazioni dell'Azienda ospedaliera tenendo rigorosamente in considerazione quanto prescritto nel documento fornito dall'Azienda (**Addendum**);

DICHIARA INFINE

- che per le attività nel luogo di lavoro, laddove è inevitabile la distanza ravvicinata con altra persona, indosserà la mascherina fornita dal Datore di Lavoro;
- che laverà le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso del luogo di lavoro, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso o all'uscita dei servizi igienici con le soluzioni fornite dal Datore di Lavoro;
- che si assicurerà che le attrezzature del luogo di lavoro, siano igienizzate, nel caso siano utilizzate da più persone, ogni volta, prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;

Sezione scolastica ospedaliera: I.C. Comune:(TO)	Aggiornamento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Piano di Sicurezza COVID-19 SCHEDA AUTODICHIARAZIONE PER ACCESSO PLESSO OSPEDALIERO e RIPRESA DEL SERVIZIO SCOLASTICO	Azienda ospedaliera
---	---	------------------------

- che si assicurerà che i servizi igienici siano igienizzati prima di essere utilizzati.

_____, li .../09/2020

Firma del Lavoratore
